



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 27/02/2025

OGGETTO:

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VENARIA REALE (TO) E DI RIVAROLO CANAVESE (TO) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Jacopo MAUTINO	Presidente	X	
Martino ZUCCO-CHINA'	Sindaco	X	
Marina VITTONI	Vice Sindaco	X	
Roberto GALLO-PECCA	Assessore	X	
Alessia CUFFIA	Assessore	X	
Sandra PONCHIA	Assessore	X	
Giacomo MEAGLIA	Consigliere	X	
Francesca BEVACQUA detta Bev	Consigliere	X	
Claudio MICHELA	Consigliere	X	
Alessandro ANEDDA	Consigliere	X	
Giuliana PAGLIA	Consigliere	X	
Luan HOXHA detto Luan	Consigliere	X	
Helen GHIRMU	Consigliere	X	
Riccardo CERRANO	Consigliere	X	
Silvia Alda DONETTI	Consigliere	X	
Fabrizio BERTOT	Consigliere	X	
Lara SCHIALVINO	Consigliere	X	
	Totale:	17	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Paolo DEVECCHI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 5 del 27/02/2025

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VENARIA REALE (TO) E DI RIVAROLO CANAVESE (TO) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Illustra il punto il Sindaco. Esprime grossa soddisfazione sulla scelta effettuata, elogia il Segretario generale chiarendo che la percentuale di tempo che dedicherà a Rivarolo non influirà sulla qualità del lavoro che verrà svolto.

Il Cons. Bertot dà il benvenuto al Segretario generale, sottolineando che la sua professionalità è conosciuta nella provincia di Torino e ritenendo che quello che funziona è la sinergia tra Sindaco e Segretario.

Il Cons. Ghirmu dichiara la soddisfazione per la scelta fatta sul Segretario; si rammarica tuttavia per il fatto che, per la prima volta, Rivarolo non è più capo convenzione di segreteria comunale.

L'Ass. Ponchia interviene in relazione al rilievo fatto in occasione dell'approvazione dei verbali della seduta precedente, al primo punto all'ordine del giorno, chiarendo che i detti verbali erano visibili nell'area condivisa.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Sede di Segreteria Generale di Venaria Reale, fino al giorno 06/10/2024, è stata retta, quale titolare, dal Segretario Comunale dott. Paolo Devecchi;
- a seguito della presa di servizio, da parte di quest'ultimo, presso la sede di Segreteria Comunale di Rivarolo Canavese, a decorrere dal 07/10/2024, la Sede di Venaria Reale è divenuta “sede vacante” del servizio di Segreteria; pertanto, è necessario procedere alla copertura della detta sede con un Segretario titolare, anche in regime di convenzione;
- per effetto dei provvedimenti del Prefetto di Torino, prot. n.19270 del 15/10/2025, n. 205374 del 04/11/2024 e n. 21018 del 31/01/2025, il dott. Paolo Devecchi è stato autorizzato, per il periodo dal 07/10/2024 al 03/04/2025, quale reggente a scavalco presso il Comune di Rivarolo Venaria Reale;

VALUTATO l'interesse alla gestione del servizio di Segreteria Comunale in forma associata con altri Comuni.

RILEVATO che il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Rivarolo Canavese, sulla base di intese concluse per le vie brevi, intendono costituire la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, convenzionando gli uffici di Segreteria, allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario Comunale, avvalendosi di un'unica figura professionale;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali – il quale prevede:

- al comma 1, la facoltà per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della citata Agenzia e con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, di stipulare tra loro convenzioni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segreteria;

- al comma 2, che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

VISTE le Deliberazioni n. 150 del 29/07/1999, n. 113 del 02/05/2001 e ss.mm.ii. del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), che disciplinano la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale.

RICHIAMATI i seguenti artt. del D.Lgs n. 267/2000 "TUEL" e ss.mm.ii.:

- art. 30: la possibilità, da parte degli Enti Locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- art. 98: che i Comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;
- art. 99: che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, istituito presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno.

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 (20A06534) e ss.mm.ii, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020, sulla disciplina delle convenzioni di Segretario Comunale e Provinciale - adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 ed emanato su proposta del Consiglio Direttivo dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto: *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale"*, - volto a favorire il processo associativo degli Enti Locali, di cui all'art. 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 "TUEL", relativamente alle funzioni segretariali, nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili tenendo conto dell'attuale carenza di Segretari nei Comuni di minori dimensioni.

DATO ATTO che l'art. 2 del succitato Decreto, rubricato *"Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di Segreteria"*, testualmente recita:

- comma 1: *"Le sedi di Segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del Segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti."*
- comma 2: *"La nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del Comune, o dal Presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale Comune o Provincia assume il ruolo di ente capofila."*
- comma 3: *"Le convenzioni per l'ufficio di Segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle Sezioni Regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato."*
- comma 4: *"Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del Segretario titolare. La presa d'atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il Segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione."*
- comma 5: *"In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il Segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo*

18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il Segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.”.

VISTE, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato Decreto, rubricato *“Inquadramento giuridico e trattamento economico del Segretario titolare di sede convenzionata”*, integrato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28/04/2021, che così dispone:

- comma 1: *“L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del Segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.”*
- comma 2: *“Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del Segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.”*
- comma 3: *“Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il Segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.”.*

CONSIDERATE, altresì, le Circolari del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, inviate alle Prefetture dal Ministero dell'Interno, prot. n. 14449 del 01/12/2020, prot. n. 9953 del 07/06/2021 e prot. n. 10312 del 09/06/2021, le quali, oltre a prevedere la possibilità di autorizzazioni in deroga a convenzioni con più di cinque enti (*qualora sussistano motivate esigenze*), riservano particolare attenzione al rispetto del principio previsto dall'art. 99, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale la nomina del Segretario (fatta salva l'ipotesi della revoca) ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco/Presidente della Provincia che lo ha nominato e che, pertanto, il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco/Presidente della Provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

ATTESO che la nuova sede di Segreteria convenzionata deve essere disciplinata secondo le novità introdotte dal citato Decreto.

ESAMINATO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, Allegato “A”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e composto da numero 8 articoli.

DATO ATTO che la citata convenzione prevede:

1. l'individuazione del Comune capo-convenzione nel Comune di Venaria Reale;
2. decorrenza dalla data della presa in servizio del Segretario individuato fino alla scadenza del mandato del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Venaria Reale, dott. Fabio GIULIVI;
3. la ripartizione della spesa secondo le percentuali ivi indicate:
 - a) 55% a carico del Comune di Venaria Reale (n. 32.071 abitanti al 01.01.2024 come da tabella Istat)

b) 45% a carico del Comune di Rivarolo Canavese (n. 12.374 abitanti al 01.01.2024 come da tabella Istat)

RITENUTO il suindicato schema di convenzione meritevole di approvazione, in quanto adeguato alle considerazioni sopra espresse ed alla volontà delle Amministrazioni comunali di sviluppare – nell'ambito del Servizio della Segreteria Associata – possibili reciproci contributi tra i due Enti, in termini di condivisione di esperienze, competenze, suggerimenti;

ASSUNTI agli atti i pareri favorevoli, di cui all'art. 49 del D. Lgs. "TUEL" n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Finanziario.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese dai 17 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione, Allegato "A", per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale, tra il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Rivarolo Canavese, il quale, composto da n. 8 articoli, regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni stessi, nonché i reciproci rapporti tra i Comuni convenzionati, con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio ed agli altri elementi prescritti dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco Pro-Tempore, dott. Martino ZUCCO-CHINA', alla sottoscrizione dell'atto.
3. DI STABILIRE:
 - a) che l'Ente capo-convenzione è il Comune di Venaria Reale, in quanto avente maggiore popolazione;
 - b) che la nuova convenzione ha validità per il periodo decorrente dalla data della presa di servizio del Segretario individuato fino alla scadenza del mandato del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Venaria Reale;
 - c) che la convenzione potrà, eventualmente, essere risolta anticipatamente nei casi ivi previsti.
4. DI DARE MANDATO all'ufficio Segreteria di effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la sottoscrizione della convenzione.
5. DI DARE ATTO che la richiamata convenzione sarà sottoscritta da ciascuno dei Sindaci dei Comuni interessati e che, successivamente alla sottoscrizione, copia della medesima dovrà essere trasmessa all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato.
6. DI PRECISARE che la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario Comunale, come prevista nell'allegato schema di convenzione cui si rinvia, sarà ripartita tra i rispettivi Comuni secondo le percentuali ivi indicate.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Venaria Reale.

DI DICHIARARE, infine, a seguito di separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese dai 17 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sulle Autonomie Locali, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento di nomina del Segretario Titolare della nuova convenzione.

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Jacopo MAUTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Paolo DEVECCHI
